

REGOLAMENTO (CE) N. 78/2008 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2008

relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune (PAC) si dovrà considerare segnatamente il carattere particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole. A questo riguardo occorre poter disporre di informazioni sulle condizioni delle terre e delle colture, in particolare per la gestione delle organizzazioni comuni di mercato. Le applicazioni del telerilevamento permettono in parte di fornire le informazioni necessarie in tal senso, purché possano riguardare tutte le zone che presentano interesse per la gestione dei mercati agricoli.

(2) L'esperienza acquisita nel corso del periodo 2004-2007, nell'ambito della decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche di indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 ⁽²⁾, e delle decisioni precedenti, tra

cui, in particolare, la decisione 88/503/CEE del Consiglio del 26 settembre 1988 recante adozione di un progetto pilota per l'applicazione del telerilevamento nelle statistiche agrarie ⁽³⁾, ha permesso al sistema agro-meteorologico di previsione delle rese e di controllo sulle condizioni delle terre e delle colture di pervenire ad una fase operativa e di sviluppo avanzato e di dimostrare la propria efficacia.

(3) Il telerilevamento ha così dimostrato di apportare una risposta adeguata alle esigenze di gestione della PAC, nonché l'impossibilità di soddisfare mediante il ricorso ai sistemi classici di statistiche e previsioni agricole le esigenze individuate. Il telerilevamento ha inoltre permesso di aumentare la precisione, l'obiettività, la rapidità e la frequenza delle osservazioni e di perfezionare i modelli di previsione agricola segnatamente mediante la creazione di modelli regionalizzati, nonché, infine, di mettere a punto applicazioni specifiche o complementari per l'elaborazione e la raccolta di statistiche agricole e realizzare economie nelle spese di controllo a posteriori e di verifica delle spese agricole. È di conseguenza opportuno prevedere il proseguimento di tali applicazioni di telerilevamento nel quadro di un finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAOG) per il periodo 2008-2013, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾.

(4) È tuttavia opportuno adattare e riorganizzare le modalità di esecuzione delle azioni che la Commissione dovrà intraprendere, nel quadro della PAC, mediante il telerilevamento e separare le azioni operative intraprese nel quadro di tale sistema da quelle per le quali sono ancora necessari lavori di ricerca e di sviluppo. Queste ultime andranno dunque previste separatamente nell'ambito del programma quadro di ricerca e di sviluppo.

⁽¹⁾ Parere espresso il 16 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 273 del 5.10.1988, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).